

CONTENZIOSO

Decreto fiscale: la definizione agevolata delle controversie tributarie

di Angelo Ginex

In relazione alla programmata e tanto osannata “**pace fiscale**”, il Governo ha emanato il **D.L. 119/2018** (c.d. **Decreto fiscale 2019**), pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Fra i tanti **strumenti deflattivi del contenzioso** introdotti con questa manovra, è meritevole di una specifica attenzione quello predisposto dall'[articolo 6](#), concernente la possibilità di addivenire ad una **rapida definizione agevolata delle controversie tributarie** pendenti.

Secondo quanto stabilito dal primo comma di questa norma, infatti, «**le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».**

Il dettato normativo **esclude** chiaramente dall'alveo di applicabilità di quest'istituto tutti i giudizi aventi ad oggetto **atti non impositivi**, come ad esempio quelli relativi alla **procedura di riscossione coattiva dei tributi**, per i quali è stata prevista una diversa misura ([articolo 3 D.L. 119/2018](#)).

Per quanto concerne, invece, il **valore della controversia**, è la stessa norma a rimandare a quanto stabilito nell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Il secondo comma del citato **articolo 6** introduce una deroga a quanto stabilito precedentemente, creando un regime decisamente più vantaggioso, commisurato alla **soccobenza** dell'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, se l'ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare è **contraria all'Amministrazione finanziaria** e se essa risulta **depositata alla data in cui è entrato in vigore il decreto de quo**, la controversia può essere definita mediante il **pagamento**:

- della **metà del valore della controversia**, nell'ipotesi in cui la **soccobenza dell'Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata con una sentenza di primo grado**;
- di **un quinto del valore della controversia**, se la soccombenza è stata stabilita in **una sentenza di secondo grado**.

Continuando nella disamina della norma, alcuni profili devono essere evidenziati:

Controversie sulle sanzioni

Nell'eventualità di una controversia relativa solamente alle sanzioni **non collegate al tributo**, è possibile definirla o mediante il pagamento del 15% del valore della medesima, a condizione che l'ultima pronuncia non cautelare sia sfavorevole all'Amministrazione, oppure con il pagamento del 40%.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni **collegate al tributo** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto attinente al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Risorse proprie Ue

Sono **escluse** dall'ambito di applicabilità sia le controversie relative alle **risorse tradizionali UE**, sia quelle riguardanti le somme dovute a titolo di recupero degli **aiuti di Stato**.

Delimitazione temporale

La **domanda di definizione** agevolata è presentabile a **due condizioni**:

- il **ricorso** introduttivo della controversia dev'essere stato **notificato** alla controparte entro la data di **entrata in vigore del decreto**;
- alla **data di presentazione dell'istanza** di cui al primo comma **il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva**.

Perfezionamento domanda, rateizzazione ed effetti

Il perfezionamento della definizione avviene in conseguenza del **pagamento** degli **importi dovuti**, oppure con il versamento della prima rata, in caso di **rateizzazione**. È possibile, infatti, **rateizzare** gli importi dovuti in un massimo di **venti rate trimestrali**. La disciplina applicabile a questo tipo di dilazione corrisponde a quella per l'**accertamento con adesione (D.L. 218/1997)**.

In mancanza di somme dovute dal contribuente, il momento perfezionativo coincide con la **presentazione della domanda**.

In presenza di controversia relativa a **più atti impugnati**, occorre presentare una **distinta domanda** di definizione per ciascuno di essi.

Dagli importi dovuti per la definizione vanno **scomputati** quelli già versati a qualsiasi titolo in sede di giudizio. Il contribuente non avrà diritto al **rimborso** delle somme già versate, anche se eccedenti a quanto dovuto per la definizione agevolata. È esclusa la compensazione *ex*

articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Gli **effetti** della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle pronunce non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del **D.L. 119/2018**. La definizione agevolata riverbera i propri effetti anche a favore dei **coobbligati**, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Sospensione processo e termini di impugnazione

Le controversie definibili possono essere sospese solo a seguito di un'**apposita istanza** da presentare al giudice della controversia, nella quale si dichiara di voler usufruire della definizione agevolata. In tal caso, il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**. Se, entro tale data, l'istante deposita la copia della domanda e del versamento (se necessario), il processo resta **sospeso fino al 31 dicembre 2020**.

Per le controversie definibili, i **termini di impugnazione** delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e di proposizione del controricorso, che scadono dalla data in cui è entrato in vigore il **D.L. 119/2018** fino al 31 maggio 2019, sono **sospesi per nove mesi**.

Diniego ed estinzione del processo

L'eventuale **diniego** della definizione dev'essere notificato **entro il 31 luglio 2020**, mediante le stesse modalità previste per gli atti processuali. Tale diniego è suscettibile di **impugnazione**, la quale dev'essere proposta **entro 60 giorni** innanzi al giudice presso il quale la controversia risulta pendente.

Il processo è dichiarato **estinto** se, entro il **31 dicembre 2020**, non viene presenta **istanza di trattazione**. L'impugnazione della pronuncia e del diniego valgono come **istanza di trattazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >